



## Documento per la consultazione 136/2024/R/com

### Osservazioni a

#### Revisione della regolazione della Bolletta 2.0 per maggiore semplicità, comprensibilità e uniformità

##### Premessa

Ringraziando per l'opportunità concessa, il presente documento viene inviato in rappresentanza delle software house con le quali lo scrivente intrattiene rapporto di consulenza.

Il fine delle osservazioni che seguono è pertanto quello di contribuire al miglioramento della norma in fase applicativa, riducendo le possibili incertezze interpretative della futura norma.

Con questa premessa si rimanda alle risposte dei quesiti posti con la consultazione 136/2024/R/com.

##### ***Q.1 Si condivide l'orientamento di prevedere l'obbligo per tutti i venditori di predisporre una prima pagina "Frontespizio unificato" con le caratteristiche illustrate?***

Si condivide l'orientamento e la scelta di un modello unificato di bolletta sebbene paia che i modelli presentati nel primo DCO 517/2023/R/com non rispondano a tutte le fattispecie presenti.

In particolare, si ritiene necessario considerare le casistiche della bolletta Dual Fuel e della bolletta multipunto.

Per queste due casistiche, al fine di mantenere l'uniformità desiderata dall'Autorità, sarebbe auspicabile la definizione di un modello di riferimento al fine di evitare possibili libere interpretazioni sul tema.

Altrettanto è opportuno che codesta Autorità provveda a chiarire se, per il caso di fornitura mono punto e negli esempi riportati a pag. 36 del DCO 136/2024/R/com, le posizioni dei box siano fisse o se il venditore abbia libertà di disporre tali informazioni secondo il proprio schema grafico, pur rispettando l'obbligatorietà della presenza dei box e del loro contenuto.

In relazione a quanto sopra, nel caso in cui le posizioni dei box siano da considerare come fisse e non modificabili si invita a considerare il posizionamento dei dati necessari per la spedizione della bolletta (dati del venditore e indirizzo di spedizione della fattura). Tali dati richiedono infatti un posizionamento preciso e non determinato dal venditore ma dalle necessità postali.

##### ***Q.2 In relazione agli importi fatturati, si ritiene condivisibile la previsione del Frontespizio riportante solo l'importo totale dovuto, considerando che l'obbligo di predisporre lo "scontrino per l'energia" viene comunque confermato, al di fuori del Frontespizio (come indicato nel capitolo 7)?***

Con la speranza di un positivo accoglimento si suggerisce inoltre di dare alla data di scadenza della bolletta analoga evidenza del totale. Ciò permetterebbe di avere riflessi positivi sul credito e sulla morosità a vantaggio dell'intero sistema, tra cui lo stesso sistema indennitario.

##### ***Q.3 Si ritengono adeguatamente identificate le informazioni da riportare nella prima pagina di Frontespizio unificato?***

Si chiede di precisare meglio la quantificazione del 10% dell'area totale del Frontespizio poiché dai primi confronti con gli operatori emerge incertezza sulla sua definizione corretta. È parere dello scrivente che lo stesso debba essere riferito all'area totale del foglio di stampa.

##### ***Q.4 Si condivide l'orientamento di introdurre l'obbligo per i venditori di indicare gli importi fatturati secondo lo schema dello "scontrino dell'energia" nella pagina successiva al Frontespizio?***

Si condivide tale impostazione e si conferma la richiesta di considerare anche le casistiche della bolletta Dual Fuel e della bolletta multipunto.



Con riferimento al caso della bolletta Dual Fuel si ritiene utile suggerire l'indicazione obbligatoria di un rimando agli specifici quadri di sintesi secondo la formula dello "scontrino dell'energia".

Nei casi di bolletta multipunto lo schema dello "scontrino dell'energia" potrebbe assolvere alla funzione informativa prevedendo però opportune informazioni integrative.

Va infatti considerato che l'attuale configurazione dello "scontrino dell'energia" prevede l'indicazione della "quantità x prezzo" che, nel caso della bolletta multipunto, dovrebbe essere riferito al totale delle quantità fatturate.

La mancanza di opportune precisazioni potrebbe creare effetti distorsivi rispetto all'informazione da rendere al cliente finale.

Va poi chiarita meglio la logica della "quantità x prezzo" per i corrispettivi legati alla Quota consumi.

Si suppone che il valore della colonna Corrispettivi dovrà essere calcolato come l'importo diviso il consumo fatturato (non potrà essere per intenderci la somma dei corrispettivi delle singole voci di dettaglio, pena la mancata congruenza tra le 3 grandezze quantità, prezzo e importo).

Senza nulla da osservare in merito all'efficacia di tale formulazione, poiché è possibile un effetto distorsivo nel cliente finale, si suggerisce l'obbligo di inserimento di opportuna nota di spiegazione che indichi al cliente la modalità di determinazione di tale valore.

Altrettanto, in relazione alle quote fisse applicate alla bolletta, si ritiene necessario chiarire quale debba essere il comportamento da tenersi in caso di bolletta bimestrale.

È opinione dello scrivente che tale informazione debba essere indistinta e riferita al totale dei mesi fatturati.

***Q.5 In considerazione dell'opportunità di dare evidenza distinta anche della quota parte degli importi fatturati riferiti alla materia energia, cioè all'offerta sottoscritta, si ritiene adeguato l'orientamento di integrare lo scontrino con il box dedicato all'offerta?***

Si condivide tale impostazione e si conferma la richiesta di considerare anche le casistiche della bolletta Dual Fuel e della bolletta multipunto.

In particolare, potrebbe verificarsi il caso di forniture multipunto aventi offerte differenti tra di loro o, comunque non omogenee al 100%.

***Q.6 Si condivide l'orientamento di indicare in bolletta, nel box dedicato all'offerta, l'eventuale previsione di penali di recesso?***

È parere delle software house che tale indicazione, seppure utile, comporti un aggravio importante in termini di implementazione.

Pertanto, al fine di gestire con adeguati tempi la gestione di tale dato, si inoltra rispettosa istanza di prorogare di almeno 6 mesi l'eventuale applicazione di tale obbligo.

***Q.7 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto gli elementi minimi da riportare nella Sezione degli Elementi essenziali, nonché la logica di raggruppamento proposta?***

Non ci sono osservazioni.

***Q.8 Si condivide la proposta di prolungare il periodo di riferimento dell'informazione relativa al dettaglio dei consumi storici in 15 mesi? Si ritiene preferibile fornire il dettaglio degli ultimi 24 mesi?***

Considerando gli spazi disponibili è condivisibile la proposta di esporre i consumi storici di 15 mesi.

Tale opzione consente di abbracciare un periodo sufficiente al cliente finale per valutare la congruità dei consumi fatturati.

Al contrario, l'estensione a 24 mesi, potrebbe generare maggiore confusione e difficoltà di interpretazione dell'utente finale.

***Q.9 Si concorda con le tempistiche proposte?***

Nell'attesa di leggere il dettaglio del provvedimento che sarà emanato si ritiene che, tenuto conto della necessaria ed opportuna analisi degli impatti, le tempistiche proposte possano costituire un limite alla corretta applicazione della futura delibera.



A tale scopo si chiede a questa Autorità di valutare l'applicazione di taluni obblighi secondo un calendario differenziato rispetto alla scadenza dei 12 mesi proposti.

Ringraziando per l'opportunità e per l'attenzione, a nome delle aziende rappresentate, porgo distinti saluti

[Redacted signature line]

[Redacted signature]  
[Redacted name]  
[Redacted title]